



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

### Comunicato Ufficiale n. 11/GST del 22 novembre 2023

## GIUDICE SPORTIVO

### GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

#### GARE DEL 12/11/2023

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

##### **Gara del 12/11/2023 RIONE TERRA - UC GIVOVA CAPRI ANACAPRI**

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società UC Givova Capri Anacapri con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata inserito in distinta ed impiegato in campo un calciatore (Capogrosso Antonio nato il 22/09/1990) in posizione irregolare ai fini del tesseramento e quindi non avente titolo a partecipare alla gara de qua; Ritualmente evocata la reclamata non ha presentato memorie difensive. Esperiti i necessari accertamenti presso l'ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania è emerso che il calciatore in parola risulta regolarmente tesserato in favore della reclamata a far data dal 11.11.2023 e pertanto in data antecedente la disputa della gara oggetto di reclamo disputata in data 12.11.2023; dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art.67 CGS, delibera di rigettare il reclamo così come proposto ordina di omologare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 0/0, conferma i provvedimenti disciplinari già assunti in sede disciplinare e pubblicati su relativo Comunicato ufficiale, ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo**

**Avv. Marco Cardito**

### GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

#### GARE DEL 12/11/2023

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

##### **Gara del 12/11/2023 CEPPALONI INTERCOLLINE - S.GIORGIOLAMOLARA1992 APS**

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società San Giorgio la Molarata con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata effettuato sei sostituzioni in violazione della regola n.3 del regolamento del giuoco del calcio nonché delle disposizioni di cui al Comunicato ufficiale n.1 del 6 luglio 2023 pag. 52; ritualmente evocata la reclamata non ha presentato memorie difensive. Esperiti i necessari accertamenti esaminati gli atti ufficiali di gara nonché il referto del Direttore di Gara che costituisce fonte di prova privilegiata è emerso che al minuto 46° del secondo tempo di gioco la società reclamata ha effettuato la sesta sostituzione con l'ingresso del calciatore n.22 al posto del calciatore n.12 per tal via materializzando la violazione delle disposizioni in abbrivio richiamate; PQM dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art.67 CGS, delibera in applicazione dell'art.10 del C.G.S. di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della società reclamante, infligge altresì l'ammenda di euro 100,00 per la violazione di cui in narrativa, nulla dispone in merito al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo**

**Avv. Marco Cardito**

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **SOCIETA'**

#### **PERDITA DELLA GARA:**

CEPPALONI INTERCOLLINE

### **AMMENDA**

Euro 100,00 CEPPALONI INTERCOLLINE

## **GARE DEL CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE MASCHILE**

### **GARE DEL 11/11/2023**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

##### **Gara del 11/11/2023 SPORTLAND NOLA CALCIO - TROTTA OLIMPIA 2019**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Trotta Olimpia 2019 con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata sostituito un calciatore (n. di maglia 67) con un altro non inserito in distinta (n. di maglia 15); esperiti i necessari accertamenti, esaminati gli atti ufficiali di gara e acquisiti, allo scopo, opportuni chiarimenti da parte del ddg, pervenuti il 22/11/2023, con cui ha dichiarato: "lo sottoscritto Simone Irollo, arbitro effettivo della sez di Nola che ha diretto la gara Sportland Nola Calcio - Trotta Olimpia 2019 a domanda del giudice sportivo in riferimento alla gara da me diretta specifico che la sostituzione effettuata dalla società Sportland Nola è stata 61 x 17 (esce 61, entra 17) e che non era né presente in campo né in distinta alcun calciatore che indossava la maglia n.15" si evince l'infondatezza delle doglianze della reclamante, trattandosi di un mero errore del ddg nella trascrizione dei numeri di maglia P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 CGS, rigetta il reclamo e, per l'effetto, omologa il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 2/1 in favore della Società Sportland Nola, fermi i provvedimenti disciplinari assunti e pubblicati sul relativo C.U.; attesa la peculiarità della vicenda, sussistono giusti motivi per disporre la restituzione del contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo**

**Avv. Marco Cardito**

### **GARE DEL 12/11/2023**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

##### **Gara del 12/11/2023 HERMES SAN TOMMASO A.S.D. - ACADEMY MARIGLIANESE**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Mariglianese con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata FC Hermes San Tommaso inserito in distinta e impiegato in campo il calciatore Festa Mathias (capitano), nato il 17/04/2010, in violazione del limite anagrafico stabilito dal CU LND SGS n. 1 del 21/07/2023 il quale prevede la possibilità di schierare i calciatori nati dal 1 gennaio 2008 e che abbiano compiuto anagraficamente il 14esimo anno di età; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato memorie difensive; esperiti i necessari accertamenti, esaminati gli atti ufficiali di gara, nonché il referto del Direttore di Gara, che costituisce fonte di prova privilegiata, è emerso che il calciatore in questione, nato il 17/04/2010 (13 anni di età) è stato inserito in distinta e impiegato in campo, in qualità di capitano; pertanto, risulta violata la precitata disposizione, così come correttamente dedotto dalla reclamante, non avendo compiuto il quattordicesimo anno di età P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 CGS, accoglie il reclamo e delibera, in applicazione dell'art. 10 del C.G.S., di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della società reclamante; inibisce il Dirigente Accompagnatore della reclamata, Sig. Capolupo Raffaele, fino al 30/11/2023; infligge, altresì, l'ammenda di euro 85,00 per la violazione come sopra accertata; nulla dispone in merito al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo**

**Avv. Marco Cardito**

## **Gara del 12/11/2023 DE LUCIA - FRO CALCIO SSD ARL**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Fro Calcio con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata effettuato otto sostituzioni in luogo delle sette consentite dal regolamento del giuoco del calcio; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato memorie difensive; esperiti i necessari accertamenti, esaminati gli atti ufficiali di gara, nonché il referto del Direttore di Gara che costituisce fonte di prova privilegiata, è emerso che al minuto 44 del secondo tempo di gioco (con n. 6 sostituzioni effettuate) la società reclamata ha effettuato una doppia sostituzione (escono i calciatori nn. 11 e 9 al posto dei nn. 17 e 19) così raggiungendo il numero di otto; risulta, pertanto, violata la regola n. 3 del regolamento del giuoco del calcio, laddove, al punto 3) dispone che "nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, organizzate in ambito nazionale e periferico, ciascuna squadra può sostituire sette calciatori / calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto"; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 CGS, accoglie il reclamo e delibera, in applicazione dell'art. 10 del C.G.S., di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della società reclamante; infligge, altresì, l'ammenda di euro 70,00 per la violazione come sopra accertata; nulla dispone in merito al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo**

**Avv. Marco Cardito**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

##### **PERDITA DELLA GARA:**

DE LUCIA  
HERMES SAN TOMMASO A.S.D.

##### **AMMENDA**

Euro 80,00 HERMES SAN TOMMASO A.S.D.  
Euro 70,00 DE LUCIA

#### **DIRIGENTI**

##### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/11/2023**

CAPOLUPO RAFFAELE (HERMES SAN TOMMASO A.S.D.)

**Publicato in NAPOLI il 22 novembre 2023**

**Il Segretario**  
**Giuseppe Aversano**

**Il Presidente**  
**Carmine Zigarelli**